



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia)

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276

Sito Web: www.icnoventadipiave.edu.it E-mail: veic817005@istruzione.it

P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell'IC NOVENTA di PIAVE

VISTO il D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa);

VISTA la Legge 183/2011 che all'art. 15 ridefinisce le "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"

VISTO il D.P.R. 642/1972 in materia di disciplina dell'imposta di bollo

CON DELIBERA n. 141/u del 25 giugno 2019

ADOTTA

Il seguente **REGOLAMENTO SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento -ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art 15 della Legge 183/2011- vengono disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'Amministrazione dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.

2. I controlli effettuati dagli Uffici Amministrativi dell'IC Noventa di Piave sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

3. Gli Uffici dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave che attivano procedimenti di controllo sulle autocertificazioni devono approntare e portare a compimento tutte le procedure utili a definire rapporti formali ed informali con altre Amministrazioni Pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico operative per instaurare relazioni con le stesse.

Art. 2 – Autocertificazioni

1. Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 15 della Legge 183/2011;

- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
 - qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una PA o da un gestore di un pubblico servizio
2. Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.
 3. L'Istituto Comprensivo Noventa di Piave favorisce, anche per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra i propri archivi o banche dati e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone
 4. L'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000- per i procedimenti di propria competenza- quando non possa acquisire direttamente le informazioni relative a documenti o certificati, richiederà esclusivamente la produzione di dichiarazioni sostitutive.
 5. Gli Uffici di segreteria, nel predisporre appositi moduli, inseriscono negli stessi le formule per le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, necessarie per i procedimenti di competenza, che gli interessati avranno facoltà di utilizzare. Nei moduli, dovrà, comunque, essere inserito il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
 6. Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Art. 3 – Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Art. 4 – Responsabili del procedimento

Il Direttore SGA e gli assistenti amministrativi sono incaricati quali "Responsabili del procedimento per l'accoglimento e verifica delle autocertificazioni e atti sostitutivi di notorietà", per l'area di competenza. Sono altresì individuati responsabili del procedimento per le verifiche richieste da altre Amministrazioni.

Art. 5 – Tipologia dei controlli

1. I settori dell'Amministrazione scolastica, sulle autocertificazioni presentate per l'attivazione dei procedimenti finalizzati all'ottenimento di benefici, agevolazioni e servizi, effettuano controlli di tipo preventivo o successivo:
 - per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale; esso viene effettuato con il sistema a campione su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale al numero complessivo dei singoli procedimenti amministrativi;
 - per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi; esso viene effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.
2. L'Amministrazione scolastica, oltre ai casi sopra descritti, effettua controlli ogni volta che sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 6 – Modalità dei controlli

1. L'Amministrazione, qualora i dati non siano già in suo possesso, richiede ad altre Pubbliche Amministrazioni l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per la definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati, o chiedendo direttamente conferma dei dati dichiarati.

3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il settore precedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante, affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.
4. Tali verifiche potranno essere richieste tramite posta elettronica certificata utilizzando la casella istituzionale veic817005@pec.istruzione.it

Art. 7 – Termini per l'effettuazione dei controlli

I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:

- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni, nel caso di controllo preventivo
- entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo, nel caso di controllo successivo.

Art. 8 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è predeterminata in misura non inferiore al 5% e non superiore al 30%.
2. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - con sorteggio casuale, in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - con sorteggio definito su base di individuazione numerica, rispetto alla percentuale di campionatura scelta (mediante il controllo di almeno una pratica ogni n. 30 presentate, fino al massimo di una ogni 5, a partire dal numero 10).

Art. 9 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondato dubbio

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 8, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal senso saranno verificate tutte quelle situazioni, dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire agli Uffici adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla loro attenzione.
2. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione, rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
3. Qualora nel corso dei controlli preventivi vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni, comunque non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Ciò, può avvenire quando l'errore stesso non incida in modo sostanziale sul procedimento in corso e nel caso possa essere sanato dall'interessato con dichiarazione integrativa. La mancata regolarizzazione estingue il procedimento.

Art. 10 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto agli Uffici amministrativi dell'IC Noventa di Piave, il Responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, informando il Dirigente Scolastico per la trasmissione degli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.
2. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, sarà indicato espressamente il soggetto presunto autore dell'illecito penale.
3. Il Responsabile del procedimento quando si tratti di controllo preventivo, provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione, fatta salva comunque la procedura di cui al primo comma. In tal caso, nei provvedimenti adottati dall'Istituto Comprensivo Noventa di Piave si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.

4. Quando il controllo avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo atto.

Art. 11 – Controlli effettuati dall'IC Noventa di Piave per conto di altre PA

1. L'Istituto Comprensivo Noventa di Piave può svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, con i criteri indicati nel presente Regolamento.
2. Quando all'IC Noventa di Piave sono trasmesse segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi riguardanti presunte dichiarazioni mendaci, rese da un soggetto che ha attivato procedimenti presso le medesime, il Responsabile del procedimento sottopone a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto.
3. L'Istituto Comprensivo Noventa di Piave in ogni caso trasmetterà all'Amministrazione richiedente le informazioni dovute, entro trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, con l'indicazione della data del controllo, dell'esito, e del dipendente che ha effettuato la verifica.

Art. 12– Registro Digitale delle Autocertificazioni

All'interno di "Segreteria Digitale" dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave, annualmente viene attivata la PRATICA "Registro Digitale delle Autocertificazioni" nella quale saranno archiviate, secondo l'ordine di protocollazione in entrata/uscita:

- autocertificazioni presentate;
- dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentati;
- eventuali controlli disposti presso l'Amministrazione in possesso dei dati
- esito degli accertamenti presso altre amministrazioni.
- richieste di verifica pervenute da parte di altre amministrazioni
- esiti di verifica inviati ad altre amministrazioni